



---

## COMUNE DI PRATO

---

Ordinanza n.**325** del **08/02/2016**

Oggetto: **TUTELA DELLA QUALITA' DELL'AREA NELLE AREE URBANE  
- SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI  
SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI.**

Proponente:  
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:  
PF2 Tutela dell'ambiente



## **Il Sindaco**

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria";

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.lgs 31.03.1988, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 "L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) - Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010;

Considerato che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuate le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, tra le quali è inserita anche l'area del territorio del Comune di Prato;

Atteso che con la DGRT n. 1182 del 09/12/2015, richiamata al punto precedente, con particolare riferimento all'Allegato 4 di tale documento, sono stati stabiliti i criteri per l'attivazione degli interventi contingibili, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 2, comma 2, lettera g) della L.R. 9/2012, fissando l'attivazione degli stessi al raggiungimento del 15° superamento annuo del valore limite giornaliero del parametro polveri sottili PM10 di una delle centraline di riferimento della rete regionale all'interno della stessa area a rischio di superamento;



Preso atto che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata "Area Piana Prato-Pistoia", sono ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale), così come indicato nell'Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

Considerato che per i Comuni inseriti nell'elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della l.r. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Considerato che dal bollettino giornaliero di ARPAT, alla data del 06/02/2016, risultano raggiunti 15 superamenti del valore limite giornaliero del parametro polveri sottili PM10 alla centralina di riferimento (sub urbano - fondo) denominata PT-Montale, ubicata in località Via Compiegna, nel Comune di Montale ;

Considerato comunque che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emmissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Atteso che l'Amministrazione Comunale renderà noto alla cittadinanza un vademecum informativo sulle buone pratiche da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per il parametro PM 10 polveri sottili;

Ritenuto quindi di attivare provvedimenti al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub> ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

#### ORDINA

a partire dal giorno 09 febbraio 2016 e sino al 31/03/2016, ovvero fino a revoca, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM<sub>10</sub>, il rispetto di quanto segue:

**A) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;**

**B) La temperatura dell'aria dei singoli ambienti all'interno degli edifici sia pubblici che privati, a qualunque uso adibiti, con eccezione degli edifici adibiti a scuole materne, asili nido, piscine, ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili,**



**non deve superare i 18° C.**

**C) è vietata l'accensione di fuochi ed abbruciamenti, per qualsiasi ragione, all'aperto ;**

**D) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi.**

INCARICA

La Polizia Municipale ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

***Sindaco***

***II***

Matteo Biffoni